



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASSINO  
E  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDINALE  
PER  
LA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA "Pietro Mennea"  
TRA**

Il Comune di Cassino (di seguito denominato Comune), con sede in Cassino, Piazza Alcide De Gasperi, Codice Fiscale 81000310604 Partita Iva 81000310604, nella persona del legale rappresentante, Sindaco Dott. Enzo Salera, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, autorizzato alla sottoscrizione del presente Atto

E

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (nel seguito denominata Università), con sede legale in Cassino, Viale dell'Università - Località Folcara, Codice Fiscale 81006500607 Partita Iva 01730470604, nella persona del Rettore, Ing. Prof. Giovanni Betta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato alla sottoscrizione del presente Atto

**PREMESSO**

- che il Comune sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture sportive e impianti sportivi;
- che il Comune intende perseguire la piena integrazione della comunità degli studenti iscritti all'Università anche attraverso la messa a disposizione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli propriamente formativi dei corsi di studio erogati dall'Università;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni Sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, come previsto dal regolamento Comunale approvato con Deliberazione commissariale n. 1 del 01.09.2010;
- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione come stabilito dall'art. 15 e seguenti del citato Regolamento;
- che l'affidamento in gestione è regolato dal Regolamento Comunale per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali che permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell'affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell'Ente locale quale proprietario dell'impianto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 04.05.2021 il Comune ha concesso all'Università la gestione della pista di atletica "Pietro Mennea", con annessi servizi, di proprietà comunale, sita alla Via Appia.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune affida all'Università la gestione della pista di atletica "P. Mennea", sita in Cassino, in Via Appia, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione e sulla base di quanto sancito dal vigente Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti

sportivi comunali, approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 01.09.2010, che il soggetto affidatario dichiara di conoscere e accettare nella sua globalità;

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode, allegato al presente atto.

## **ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La convenzione, ha durata stabilita dalla data della stipula della presente fino al 27.05.2024 salvo eventuale revoca unilaterale.
2. La concessione non è tacitamente rinnovabile, essa potrà alla scadenza essere rinnovata previa verifica delle parti tesa ad accertare l'interesse reciproco alla costituzione del rapporto.

## **ART. 3 INTERAZIONI OPERATIVE E CONDIZIONI PARTICOLARI RILEVANTI PER L'AMMINISTRAZIONE**

1. Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte del Comune, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.
  2. Al Comune spettano, in particolare in relazione all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo (pista di atletica):
    - Le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento dell'impianto sportiva (pista di atletica), che deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie con sede nel Comune.
    - La programmazione di un'adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.
  3. Come stabilito dall'art. 17, comma 12 del regolamento del Comune è riservata la possibilità di utilizzare gli impianti (pista di atletica) per le proprie iniziative istituzionali e non in ogni occasione ritenuta opportuna, previa informazione al soggetto affidatario.

## **ART. 4 PROFILO ECONOMICO**

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo (pista di atletica) assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto stesso come da allegato alla presente. Ad esso competono pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto (pista di atletica) affidato in gestione.
2. Il soggetto affidatario corrisponde al Comune un canone per lo svolgimento di attività proprie nell'impianto (pista di atletica) gestito, di € 2.000,00 per tutta la durata contrattuale, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui all'art. 3 e che dovranno comunque essere completamente adempiuti tutti gli obblighi di cui al seguente art. 5.

3. Il corrispettivo reso al Comune dal soggetto affidatario ai sensi del precedente comma è pagato in due soluzioni di pari importo. La prima alla stipula della presente convenzione, la seconda entro il 27.05.2022.

#### ART. 5

#### **OBBLIGHI SPECIFICI IN CAPO AL SOGGETTO AFFIDATARIO**

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:
  - conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
  - pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto;
  - apertura e chiusura dell'impianto e la sorveglianza degli accesi al medesimo;
  - conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
  - piccola manutenzione e manutenzione ordinaria, con interventi definitivi in termini specifici nell'elenco allegato;
  - le imposte, tasse e costi per le autorizzazioni, comprese quelle commerciali;
2. Le spese per le forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento dell'impianto (pista di atletica) oggetto dell'affidamento in gestione, sono a carico del soggetto affidatario il quale dovrà provvedere all'allaccio e/o alla voltura delle relative utenze intestandosi i relativi contatori a far data dalla stipula della presente convenzione.

#### ART. 6

#### **OBBLIGHI SPECIFICI IN CAPO AL COMUNE**

Costituiscono obblighi in capo al Comune la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

#### ART. 7

#### **RESPONSABILITÀ**

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto (pista di atletica), dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto (pista di atletica), sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si impegna a sottoscrivere e a trasmettere al Comune idonea polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento di attività nell'impianto (pista di atletica) in gestione o all'estensione di eventuali polizza assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali.
4. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il gestore si obbliga a rilasciare idonea polizza fideiussoria, da quantificare e pari al 5% del valore dell'impianto, come indicato dall'art. 17 comma 6 del Regolamento Comunale attivabile a semplice richiesta dell'Ente garantito e da liquidarsi entro 15 giorni dalla stessa, avente validità fino al 27.05.2024.

**ART. 8**  
**INADEMPIMENTI E PENALITÀ – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00.
2. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, per i motivi di cui all'art. 21 comma 1 del regolamento e qualora:
  - il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionale per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
  - insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico e sanitario;
  - il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

<b>DEFINIZIONE DELL'INADEMPIMENTO</b>	<b>CARATTERISTICHE DELL'INADEMPIMENTO</b>
Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.	Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie n. 3 volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

**ART. 9**  
**VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

**ART. 10**  
**DISPOSIZIONI DI RINVIO**

1. per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione, si applica quanto disposto:
  - dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, FIGC ecc.);
  - dal regolamento Comunale vigente, in ordine alle modalità di gestione;
  - dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

**ART. 11**  
**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione, tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Cassino.


**ART. 12**  
**SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE**

Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cassino, li 28.05.2021

Per il Comune  
Il Sindaco  
Dott. Enzo Salera



Per l'Università  
Il Rettore  
Ing. Prof. Giovanni Betta

